



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 49 del 07/02/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO CON DECORRENZA 14.2.2024 NUOVE DISPOSIZIONI PER FASCE DI ACCESSO NELLA ZTL PICCOLA - PERMANENTE NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E VENERDI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la delibera di Giunta del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 28 del 11/12/2024 con la quale viene disposta l'istituzione di nuove fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato (piccola) nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00 al fine di tutelare gli interessi dei cittadini residenti all'interno della ZTL del Centro Storico del capoluogo e le necessità delle relative famiglie;

Viste la Delibera di Giunta del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 20 approvata il 03/02/2020 a cui è seguita l'ordinanza dirigenziale n. 37 del 13/02/2020 e la Delibera di Giunta del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 116 del 20/07/2020 approvata il 20/07/2020 e successiva ordinanza dirigenziale n. 209 del 21/07/2020, che disciplinano e regolamentano l'area perimetrale ZTL, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa e con le quali vengono individuate nel Comune di San Casciano in Val di Pesa di n. 2 Aree ZTL : Ztl Grande (Variabile) e Ztl Piccola (Permanente);

Visto l'art 3 comma 1 (punto 54) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 (e ss.mm.e ii.) (Nuovo codice della Strada) definisce la Zona a Traffico Limitato un' "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

Visto l'art 7 comma 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 (e ss.mm.e ii.) (Nuovo codice della Strada) prevede che: " i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale ed il patrimonio comunale;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 19/06/2023 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni e dispone modifica del primo sostituto;

Visto l'istituto giuridico della *prorogatio officii*;

ORDINA

Con decorrenza 14.2.2024, l'istituzione nuove fasce di accesso alla ZTL (piccola - permanente) di San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, per i residenti del centro storico in possesso dei contrassegni A-C-E nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00, con sosta consentita 30 minuti regolamentata dall'esposizione del disco orario sul cruscotto del veicolo autorizzato;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Inoltre:

I divieti e gli obblighi saranno predisposti con l'apposizione di idonea segnaletica dall'Esperto tecnico della segnaletica ad integrazione del pannello luminoso posto in loco.

Il predetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Segreteria del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Esperto tecnico della segnaletica.

Li, 07/02/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)